

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE PRESTAZIONI SOCIALI

(del 1. marzo 2010)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visti gli articoli 53 e seguenti della Legge cantonale sull'assistenza sociale, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC
- visto il messaggio municipale no. 38 del 15 settembre 2009

d e c r e t a:

CAPITOLO I

Generalità

Art. 1 Scopo

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

Art. 2 Natura

Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

Art. 3 Campo d'applicazione

1. Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:
 - a. spese per servizi funebri e sepoltura;
 - b. eventi straordinari e altri bisogni puntuali.
2. Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante. È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalarla ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.
3. Oltre alle prestazioni puntuali, il Comune, nel limite del possibile e in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento d'inserimento professionale, può attivare misure concordate d'inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

Art. 4 Beneficiari

Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6:
- b. domicilio o dimora (permesso B) nel Comune da almeno 3 anni.

Art. 5 Esclusioni

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d. persone che hanno percepito indebitamente e non ancora restituito prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 6 Unità di riferimento e limiti di reddito

1. L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).
2. I valori soglia del reddito disponibile residuale (che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia) sono pari a quelli stabiliti annualmente dal Dipartimento della sanità e della socialità per l'ottenimento delle prestazioni della Legge sull'assistenza sociale, aumentati del 50%.
3. Vengono computati tutti i redditi senza eccezioni, compresi contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni. Al reddito si aggiunge 1/15 della sostanza netta in Svizzera e all'estero.
4. Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.
5. Le persone sole con una sostanza mobiliare e immobiliare netta in Svizzera e all'estero superiore a CHF 10'000.00 e i coniugi o le famiglie con una sostanza mobiliare e immobiliare netta superiore a CHF 20'000.00 non hanno diritto alle prestazioni comunali.

Art. 7 Casi di rigore

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

CAPITOLO II

Prestazioni

Art. 8 Spese per i servizi funebri e la sepoltura

1. Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
 - a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
 - b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
2. Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
3. La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.
4. Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di CHF 4'000.00, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti all'art. 6 cpv. 5.

Art. 9 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali

1. Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
2. Il contributo annuo massimo corrisponde a CHF 2'000.00 per le persone sole e a CHF 3'000.00 per le unità di riferimento composte da due o più persone.
3. Il Municipio può concedere anche un sostegno in forma indiretta. In questi casi, l'Amministrazione comunale e sociale, valutata la situazione contingente, può consegnare buoni d'acquisto o carte acquisto di Con-dividere.

Art. 10 Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.

CAPITOLO III

Procedura

Art. 11 Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Amministrazione comunale e sociale che deve garantire la necessaria collaborazione, allegando:

- l'ultima notifica di tassazione disponibile e l'ultima dichiarazione fiscale;
- ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.

Art. 12 Obbligo d'informazione

1. Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.
2. A richiesta l'interessato deve svincolare dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale, ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere.

Art. 13 Restituzione

1. La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
2. Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal giorno in cui il Municipio ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
3. La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 14 Competenza

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'Amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

Art. 15 Entrata in vigore

Il Municipio fissa la data d'entrata in vigore del presente Regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale.

Per il Consiglio comunale:

il Presidente

il Segretario

Luigi Rossetti

Igor Rossetti

Gli scrutatori

Matteo Capretti

Daniele Facchin